



N. R.G. 6112/2020



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

SEZIONE SEZIONE SPECIALIZZATA TRIBUNALE DELLE IMPRESE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto	Presidente
dott. Alessia BUSATO	Giudice
dott. Lorenzo Lentini	Giudice Relatore

nella causa iscritta al n. r.g. **6112/2020** promossa da:

ALFIERI DONATO SRL (C.F. 04153860756) con il patrocinio dell'avv. DE MAURO ANTONIO TOMMASO e dell'avv. PROVENZANO LUIGI MARIO

ATTRICE

contro

CONSENERGY SRL - CONSORZIO STABILE (C.F. 01871850200) con il patrocinio dell'avv. EPICOCO DAVIDE

CONVENUTA

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

ALFIERI DONATO S.R.L., in qualità di socio del consorzio stabile CONSENERGY S.R.L. (con una partecipazione pari al 10,38%), svolge opposizione avverso la delibera assembleare con cui il socio è stato escluso dalla compagine sociale, in ragione della sopravvenuta “*mancanza di requisiti a partecipazione appalti/gare*”.

Il socio allega l'invalidità della delibera, lamentando sia la mancata convocazione sia l'infondatezza del motivo di esclusione, posto che l'accesso alla procedura di “concordato in bianco” non costituirebbe, in tesi, una causa di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016.

CONSENERGY s.r.l. formula in via preliminare una eccezione di arbitrato, alla luce della clausola compromissoria contenuta nello statuto (art. 39).

Nel merito rappresenta che la delibera si fonda sull'art. 35 dello Statuto, che prevede l'esclusione del socio “*dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali*”, on decisione assembleare assunta con il voto favorevole di due terzi del capitale sociale.

Con ordinanza del g.i. datata 17.9.2020 (non oggetto di reclamo), pronunciata all'esito del procedimento cautelare introdotto dall'attrice con ricorso, gli effetti della delibera sono stati sospesi in attesa della decisione di merito. Successivamente, all'esito dell'udienza di trattazione il g.i. ha ritenuto opportuno investire immediatamente il Collegio della questione preliminare posta dalla convenuta, fissando udienza di precisazione delle conclusioni e assegnando quindi alle parti i termini per il deposito degli scritti difensivi finali.





L'eccezione di arbitrato è fondata: la clausola compromissoria statutaria rimette infatti alla cognizione arbitrale, tra l'altro, le controversie *“fra i soci e la società”*.

Sul punto l'attrice richiama l'art. 35 dello statuto, nella parte in cui prevede che *“il socio escluso può fare opposizione avanti al Tribunale competente per territorio”*, ritenendo che tale disposizione debba prevalere sulla regola generale, rappresentata dalla clausola compromissoria, sulla base del principio di specialità.


Al riguardo il Collegio osserva che un'analogica vicenda è stata già affrontata da questa Sezione e risolta affermando il principio secondo cui *“Il criterio esegetico proposto dall'opponente non può essere considerato appagante, non solo perché in un testo contrattuale quale è lo statuto di una società è difficile concepire un automatico e formale rapporto di pre(sub)valenza tra norme generali e speciali, ma soprattutto perché p compito dell'interprete individuare la volontà delle parti contraenti e aderenti all'organizzazione societaria, al di là dell'apparente contraddizione di formule giuridiche spesso tratte da testi normativi ovvero da modulistica in uso. In tale quadro non può revocarsi in dubbio che – secondo una prassi costante nel settore societario e cooperativistico in particolare – l'intenzione delle parti fosse della più ampia assegnazione agli arbitri del contenzioso afferente ai rapporti societari, in primis a quelli tra soci e società, che segnano la tensione tra principi democratici ed esigenze organizzative... Approfondendo l'analisi va sottolineato come un tipico contenzioso che oppone il socio alla società è proprio quello concernente l'esclusione del socio, che dunque solo in presenza di univoci dati testuali di segno diverso potrebbe essere ritenuto sottratto alla cognizione arbitrale. Quanto – allora – al tenore letterale dell'art. 14 dello statuto, una spiegazione attendibile si rinviene nell'implicito ma evidente richiamo testuale della disposizione statutaria all'art. 2533 c.c., che ha determinato la riproposizione della normativa codicistica anche per la parte in cui il legislatore della Novella del 2003 – nel disporre l'opponibilità dell'esclusione dinanzi al tribunale – ha voluto ribadire la “giustiziabilità” della vicenda espulsiva del socio, sottraendola alla discrezionalità degli organi della cooperativa. Siamo in presenza – dunque – di una previsione statutaria di tutela del socio, che non intende attribuire competenze esclusive e speciali in deroga alla generale (ma non generica) cognizione arbitrale di cui all'art. 48 dello statuto: deroga che – come sopra notato – non avrebbe ragione di esistere in una materia delicata come quella dell'esclusione del socio, tipicamente involgente esigenze di equilibrata ponderazione tra gli interessi dell'istituzione-organizzazione e quelli partecipativi dell'associato. In conclusione, come anticipato, lo scoordinamento testuale delle due disposizioni statutaria non può che trovar soluzione alla stregua della volontà dei contraenti, sicuramente rinvenibile nella prevalenza della generale cognizione arbitrale statuita dallo stato per il contenzioso endosocietario”* (Trib. Brescia, sent. 25.7.2017).

Le suesposte considerazioni possono essere replicate *mutatis mutandis* (nel caso richiamato si trattava dell'esclusione di un socio di cooperativa, mentre qui si discute di una società consortile) alla presente questione, che sostanzialmente deriva da un analogo difetto di coordinamento in sede di redazione dello statuto sociale.

Il Collegio osserva inoltre che la soluzione sopra prospettata è la più coerente con il dettato dell'art. 808 *quater* c.p.c., in tema di interpretazione della convenzione di arbitrato, sotto il profilo dell'estensione del perimetro oggettivo delle controversie rimesse alla cognizione arbitrale.

Considerata infine l'esigenza preliminare di accertare la validità della clausola compromissoria azionata dal convenuto (*cf.* Cass. 8.8.2019, n. 21177), non è ultroneo richiamare il disposto dell'art. 36 del d.lgs. 5/2003 (*“Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'art. 829, secondo comma, del codice di procedura civile*





quando....l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari"): alla luce di tale disposizione l'arbitro, una volta investito della controversia, accerterà preliminarmente la nullità parziale della clausola compromissoria, prendendo quindi atto del meccanismo di sostituzione automatica previsto dall'art. 36 del d.lgs. 5/2003, meccanismo in forza del quale l'oggetto della presente lite (invalidità di delibera assembleare) richiede necessariamente la pronuncia di un lodo rituale e secondo diritto (cfr: Trib. Brescia, 12.2.2021).

Sulla scorta delle superiori considerazioni l'eccezione preliminare di merito formulata da parte convenuta va accolta.

Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese, pur considerata la soccombenza dell'attrice sulla questione processuale qui in esame, il Collegio ritiene conforme a giustizia disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio, tenuto conto (i) dell'apparente contrasto tra le disposizioni dello statuto rilevanti nel caso concreto (con la conseguente incertezza in ordine alla individuazione dell'autorità competente per il merito) e (ii) dell'esito del procedimento cautelare introdotto in corso di causa, vittorioso per l'attrice.

PQM

Il Tribunale, sezione specializzata in materia di impresa, riunito in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla eccezione di arbitrato formulata da parte convenuta:

- dichiara la propria incompetenza sulle domande proposte da ALFIERI DONATO S.R.L. nei confronti di CONENERGY S.R.L. Consorzio Stabile con atto di citazione del 16.6.2020, per essere la controversia devoluta alla cognizione degli arbitri;
- compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento cautelare e della fase di merito.

Brescia, 3.9.2021

Il presidente

Raffaele Del Porto

